



Comune di Valfenera
Provincia di Asti

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 29/04/2025

Sommario

Sommario	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Articolo 1 - Oggetto	7
Articolo 2 - Definizioni.....	7
Articolo 3 - Competenze e organizzazione	8
Articolo 4 - Responsabilità	9
Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento	9
Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico	9
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	10
Articolo 7 - Dichiarazione di morte	10
Articolo 8 - Denuncia della causa di morte	10
Articolo 9 - Accertamenti necroscopici.....	11
Articolo 10 - Rinvenimento di parti di cadavere.....	11
Articolo 11 - Autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione	11
Articolo 12 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri.....	12
Articolo 13 - Sepoltura di nati morti e prodotti abortivi	12
Articolo 14 - Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili	12
CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	13
Articolo 15 - Periodo di osservazione	13
Articolo 16 - Morte improvvisa o apparente	13
Articolo 17 - Riduzione del periodo di osservazione	13
Articolo 18 - Depositi di osservazione o camera mortuaria	13
Articolo 19 - Riscontro diagnostico.....	14
Articolo 20 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio	15
Articolo 21 - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere.....	15
CAPO IV - FERETRI.....	16
Articolo 22 - Deposizione della salma nel feretro	16
Articolo 23 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	16
Articolo 24 - Fornitura gratuita del servizio funebre	17
Articolo 25 - Piastrina di riconoscimento e chiusura del feretro.....	17

CAPO V - TRASPORTO	17
Articolo 26 - Definizione di trasporto funebre	17
Articolo 27 - Definizione di attività funebre	18
Articolo 28 - Servizi e trattamenti funebri	19
Articolo 29 - Modalità del trasporto funebre e dell'attività funebre	19
Articolo 30 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre	20
Articolo 31 - Autorizzazione al trasporto.....	20
Articolo 32 - Trasporto in caso di cremazione.....	21
Articolo 33 - Trasporto di cassette di resti ossei	21
Articolo 34 - Trasporto di urne cinerarie	21
Articolo 35 - Controlli igienico-sanitari.....	21
Articolo 36 - Trasporti funebri istituzionali.....	22
Articolo 37 - Trasporti funebri a pagamento.....	22
Articolo 38 - Riti religiosi.....	22
Articolo 39 - Trasferimento di cadavere senza funerale	22
Articolo 40 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività.....	22
Articolo 41 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	23
Articolo 42 - Trasporti da altro Comune	24
Articolo 43 - Inadempimenti.....	24
TITOLO II - CIMITERI	25
CAPO I - CIMITERI.....	25
Articolo 44 - Elenco cimiteri	25
Articolo 45 - Divisione delle aree / Planimetrie.....	25
Articolo 46 - Sepulture private fuori dai Cimiteri Comunali	25
Articolo 47 - Disposizioni generali	26
Articolo 48 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali	26
Articolo 49 - Servizio di custodia e manutenzione	26
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	27
Articolo 50 - Disposizioni generali	27
Articolo 51 - Zone di rispetto.....	27
Articolo 52 - Piano regolatore	27
Articolo 53 - Camera mortuaria	28
Articolo 54 - Sala per autopsie	29
Articolo 55 - Ossario e cinerari comune.....	29

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	29
Articolo 56 - Inumazione	29
Articolo 57 - Cippo	30
Articolo 58 - Tumulazione	31
Articolo 59 - Deposito provvisorio.....	31
Articolo 60 - Tumulazione salme persone conviventi o per benemerenza	32
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	32
Articolo 61 - Disposizioni generali	32
Articolo 62 - Esumazioni ordinarie.....	32
Articolo 63 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	33
Articolo 64 - Esumazione straordinaria.....	33
Articolo 65 - Estumulazioni.....	34
Articolo 66 - Esumazioni ed estumulazioni	34
Articolo 67 - Resti ossei.....	35
Articolo 68 - Oggetti da recuperare.....	35
Articolo 69 - Disponibilità dei materiali	35
CAPO V – CREMAZIONE	35
Articolo 70 - Modalità per il rilascio all'autorizzazione alla	35
cremazione.....	35
Articolo 71 - Identità delle ceneri	37
Articolo 72 - Urne cinerarie.....	37
Articolo 73 - Modalità di conservazione delle ceneri	37
Articolo 74 - Affidamento e dispersione delle ceneri.....	38
Articolo 75 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato alla dispersione... 38	
Articolo 76 - Targa con generalità dei defunti cremati	38
Articolo 77 - Norme di rimando	39
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI.....	39
Articolo 78 - Orario	39
Articolo 79 - Disciplina dell'ingresso	39
Articolo 80 - Divieti speciali.....	39
Articolo 81 - Riti funebri	39
Articolo 82 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni.....	40
Articolo 83 - Fiori e piante ornamentali.....	40
Articolo 84 - Materiali ornamentali.....	40

TITOLO III – CONCESSIONI	40
CAPO I – TIPOLOGIE, ASSEGNAZIONI E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	40
Articolo 85 - Concessioni per sepolture private	40
Articolo 86 - Aree e tombe di famiglia.....	41
Articolo 87 - Durata delle concessioni	42
Articolo 88 - Concessioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio	42
Articolo 89 - Modalità di concessione	43
Articolo 90 - Uso delle tombe di famiglia	43
Articolo 91 - Manutenzione	44
Articolo 92 - Costruzione dell'opera. Termini.....	44
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	45
Articolo 93 - Divisione, subentri.....	45
Articolo 94 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni (Retrocessione) 45	
Articolo 95 - Rinuncia a concessione di aree libere.....	46
Articolo 96 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	47
Articolo 97 - Rinuncia a concessione di manufatti di durata perpetua	47
CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	47
Articolo 98 - Revoca	47
Articolo 99 - Decadenza	48
Articolo 100 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	48
Articolo 101 - Estinzione.....	48
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....	49
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	49
Articolo 102 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	49
Articolo 103 - Responsabilità e deposito cauzionale	49
Articolo 104 - Recinzione aree e materiali di scavo	49
Articolo 105 - Introduzione e deposito di materiali	50
Articolo 106 - Orario di lavoro.....	50
Articolo 107 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti ...	50
Articolo 108 - Vigilanza.....	50
Articolo 109 - Rinvio al Piano Regolatore Cimiteriale Comunale	50
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	51

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE	51
Articolo 110 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	51
Articolo 111 - Mappa	51
Articolo 112 - Annotazioni in mappa	51
Articolo 113 - Scadenziario delle concessioni	51
CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI.....	52
Articolo 114 - Efficacia delle disposizioni del regolamento	52
Articolo 115 - Cautele	52
Articolo 116 - Sanzioni – norma generale	52
Articolo 117 - Sanzioni - commisurazione	52
Articolo 118 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali.....	53

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, manutenzione ed ampliamento dei Cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Il presente regolamento è formulato in attuazione delle disposizioni di cui al:
 - Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
 - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento nazionale di Polizia Mortuaria);
 - D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396 (nuovo regolamento dello Stato Civile);
 - D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254 (regolamento gestione rifiuti sanitari);
 - art. 24 L. 218/1995 (diritto internazionale privato);
 - D.P.R. 24 febbraio 2004 (affidamento urna cineraria);
 - D.L. 27/12/2000 n. 392 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 26 (servizi cimiteriali a pagamento);
 - Legge 30 Marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle Ceneri);
 - Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 (circolare esplicativa D.P.R. 285/1990);
 - Circolare del Ministero della Salute n. 400/VIII9L (chiarimenti in merito alle autorizzazioni relative al D.P.R. 285/1990, conferite alle Regione);
 - Leggi Regione Piemonte n. 5 del 15/03/2001, n. 20 del 31/10/2007, n. 15 del 25/06/2008 e n. 15 del 3/08/2011;
 - D.P.G.R. 08/08/2012 n. 7 (regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali);
 - Circolari Regione Piemonte prot. n. 3560 del 18/03/1998, n. 3/AMB/SAN del 25/07/2005, n. 1/SAN/FEL del 13/10/2008;
 - D.G.R. Piemonte n. 115-6947 del 05/08/2002;
 - D.G.R. Piemonte n. 25-8503 del 24/02/2003;
 - D.G.R. Piemonte n. 13-7014 del 13/01/2014;
 - D.G.R. Piemonte n. 16-10542 del 17/03/2015;
 - D.G.R. Piemonte n. 20-4850 del 03/04/2017.
3. Ogni persona ha il diritto di essere sepolta e di scegliere la pratica funeraria della inumazione, della tumulazione o della cremazione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e delle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2 - Definizioni

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - a) *feretro*: il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risultante di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;

- b) *inumazione*: la sepoltura del cadavere nella nuda terra, in campo comune o in concessione;
- c) *tumulazione*: la sepoltura del cadavere, di resti mortali, di nati morti, di parti anatomiche riconoscibili, di prodotti del concepimento, di ossa e di ceneri, in loculo, tomba od ossari. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dall'art. 85 all'art. 92 del presente regolamento.
- d) *traslazione*: il trasferimento di un feretro, di una cassetta ossario o di un'urna, da un loculo/celletta ad altro loculo/celletta, all'interno del cimitero o in altro cimitero situato anche in altro Comune;
- e) *esumazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente inumato e l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- f) *estumulazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente tumulato e l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) *celletta ossario/cineraria*: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni o ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- h) *ossario/cinerario comune*: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni e le ceneri provenienti da cremazione, per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i) *area comune per la dispersione delle ceneri*: luogo destinato alla dispersione delle ceneri.

Articolo 3 - Competenze e organizzazione

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e per quanto di competenza da funzionari incaricati del servizio di Polizia Mortuaria.
2. Gli Uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.
4. Delle competenze affidate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 al coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale (d'ora innanzi, ASL) è incaricato un Dirigente od altro personale individuato dagli organi della stessa, in conformità alla legislazione regionale.
5. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono così ripartite:
 - a) il Responsabile dell'Area Demografica, incaricato dei Servizi Cimiteriali, provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale (esclusi gli atti di competenza tecnica attribuiti all'Ufficio Tecnico Comunale), ovvero provvede agli adempimenti amministrativi in materia di gestione del patrimonio cimiteriale, agli atti di concessione, retrocessione, rinnovo, decadenza di concessione, etc., alla riscossione dei diritti cimiteriali, e, in generale, alla corretta e puntuale gestione amministrativa del patrimonio cimiteriale;
 - b) il Responsabile dell'Area Tecnica provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, alla loro custodia e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.
 - c) L'Ufficiale dello stato civile per le funzioni attribuite dalla legge.

Articolo 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso, difforme dal consentito, di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - c) deposizione ordinaria delle ossa in ossario comune;
 - d) la deposizione in campo comune del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, su provvedimento del Sindaco anche con la collaborazione dei servizi sociali.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale sulla base delle norme vigenti; le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del Comune è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e/o nei cimiteri:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) copia della planimetria dei cimiteri;
 - d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - g) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 7 - Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte deve essere fatta entro ventiquattr'ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile, da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da qualsiasi persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da persone che ne sono informate.
3. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione trasmette avviso della morte, nel termine fissato nel comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite negli articoli 71 e 73 dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n°396.
4. In materia di dichiarazione e avviso di morte, per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si richiamano le disposizioni contenute nel titolo IX del citato D.P.R. n°396/2000.

Articolo 8 - Denuncia della causa di morte

1. A norma dell'articolo 103, lettera a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/7/1934, n. 1265, i medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione direttamente al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al successivo art. 9.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte all'ufficio dello stato civile è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tali casi si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della repubblica 10.9.1990, n. 285.
5. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
6. Il Comune provvede, entro trenta giorni, ad inviare copia della scheda di morte al servizio di igiene pubblica dell'ASL nel cui territorio il Comune è ricompreso.
7. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
8. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.
9. L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona, ai fini dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 76, 77 e 78 del D.P.R. 396/2000.

Articolo 9 - Accertamenti necroscopici

1. L'Ufficiale dello Stato Civile accerta la morte per mezzo di un medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL, che rilascerà certificato scritto della visita, da allegarsi al fascicolo degli atti di morte.
2. I medici necroscopi dipendono per l'attività territoriale dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale che ha provveduto alla loro nomina e ad esso riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 361 e 365 del codice penale.
3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento e comunque non dopo le 30 ore dal decesso.
4. L'accertamento di morte è effettuato su apposito modello:
 - a) dal Direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in una struttura sanitaria di ricovero, assistenziale o residenziale, pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria;
 - b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nella lettera a). In assenza dei soggetti individuati alla lettera b) l'accertamento è effettuato dai medici di medicina generale.

Articolo 10 - Rinvenimento di parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'ASL competente incarica, dell'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
3. Il trasporto e la sepoltura sono effettuati solamente in seguito al rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria.

Articolo 11 - Autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000, salvo i casi in cui trovi applicazione l'art. 7 del D.P.R. 285/1990.
2. L'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione deve contenere, o recare in allegato, l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal funzionario incaricato del servizio di polizia mortuaria.
3. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, dall'Ufficiale di Stato Civile.
4. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.
5. Le modalità tecniche inerenti le inumazioni sono disciplinate da D.P.R. 285/1990.

Articolo 12 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri

1. Nel disporre del cadavere, dei resti mortali e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, qualora espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. In difetto, i familiari dispongono in base al seguente ordine:
 - coniuge, ancorché legalmente separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia all'art. 79 del D.P.R. 285/1990 e come precisato nella Circolare Min. Sanità n. 24/1993);
 - figli e genitori;
 - gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale;
 - gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie, i quali dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento.
3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.
4. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 del presente articolo è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.
5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.
6. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà, secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo le informazioni del caso.

Articolo 13 - Sepoltura di nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. I permessi di trasporto e di seppellimento per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, che non siano stati dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile come nati morti, sono rilasciati dal Servizio di Medicina Legale territoriale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Medicina Legale territoriale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 14 - Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili

1. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 del D.P.R. 254/2003 (arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione, sono rilasciate dall'ASL competente per territorio.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.
3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'ASL competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dall'amputazione.

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 15 - Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso.
2. Sono fatti salvi i casi di decapitazione o maciullamento e quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 91/1999 e s.m.i. "Disposizioni in materia di prelievi di organi e trapianti e di tessuti".

Articolo 16 - Morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non abbia accertato la morte nei modi previsti dal precedente art. 15, comma 2.

Articolo 17 - Riduzione del periodo di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Articolo 18 - Depositi di osservazione o camera mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione o camera mortuaria in locali idonei nell'ambito del cimitero o, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, presso istituti sanitari ovvero in particolari edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, per il periodo prescritto, delle salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria è disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dal medico incaricato dell'ASL territorialmente competente.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed il deposito di attrezzi. Gli arredi devono essere confacenti alla dignità del luogo.

4. Le salme di persone morte per malattie infettivo-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, l'accesso alle persone non autorizzate è vietato in questo locale.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 185/1964.
6. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, esercitata con apposite strumentazioni o mediante presenza di personale, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
7. Per quanto non espressamente indicato in questo articolo, per i depositi di osservazione o camere mortuarie, si applica quanto disposto dagli artt. 11 e 12 del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R, regolamento di attuazione della L.R. 3 agosto 2011 n. 15.
8. Nel caso in cui non sia possibile un adeguato assolvimento delle funzioni prescritte ci si può avvalere delle vicine strutture sanitarie.

Articolo 19 - Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti a riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o al deposito di osservazione o all'obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. L'ASL competente può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è effettuato dai dirigenti medici dell'UOA – Medicina Legale e/o dai medici dirigenti dell'UOA anatomia-patologica in locali idonei e preventivamente autorizzati. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali, dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
6. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.
7. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al direttore dell'UOA ed al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte.
8. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al Sindaco ed al direttore dell'UOA – Medicina legale - ed al Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
9. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Articolo 20 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31.8.1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dall'articolo 14.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.
3. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
4. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale, sempre che nulla osti da parte degli aventi titolo.
5. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.
6. Dopo aver eseguito le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.
7. Il direttore dell'UOA – Medicina legale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
8. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
9. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
10. È vietato il commercio di ossa umane.

Articolo 21 - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo all'ASL interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 7.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e all'ASL competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'articolo 19, comma 6.
5. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
6. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del servizio d'igiene pubblica dell'ASL competente, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
7. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'UOA – Medicina legale.
8. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in quanto applicabili.

CAPO IV - FERETRI

Articolo 22 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 23.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere rivestito con abiti preferibilmente di tessuti naturali o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.
4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente nel lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto, come previsto dalla Circolare n. 10 del Ministero della Sanità in data 31/7/1998.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità e indicata sul certificato di morte, le imprese funebri dovranno procedere al confezionamento del feretro conformemente a quanto disposto dagli artt. 18 e 25 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il cadavere, quindi, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993. L'inclusione della malattia infettivo-diffusiva nell'elenco citato dal presente articolo dovrà essere verificata dalle imprese funebri presso il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante del feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL potrà dettare le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 23 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Le caratteristiche dei feretri sono indicate negli articoli 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 24 - Fornitura gratuita del servizio funebre

1. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero o cremazione, per salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose, oppure per le quali vi sia un rinnegamento da parte dei familiari ai sensi dell' art.1, comma 7 bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito con modificazioni dalla L.28 febbraio 2001 n.26, sempre che non vi siano persone od Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile dei servizi socio-assistenziali, sulla scorta delle informazioni assunte, o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 109/1998 in merito alla definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. I relativi costi sono interamente a carico del Comune che in presenza dei familiari del defunto dovrà adottare ogni iniziativa utile al recupero dei costi sostenuti in ragione di quanto disposto dall'art.443 c.c. ("degli alimenti").

Articolo 25 - Piastrina di riconoscimento e chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro sarà effettuata a cura dell'impresa di pompe funebri che provvederà, nel rispetto di quanto normato precedentemente alla redazione del relativo verbale.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V - TRASPORTO

Articolo 26 - Definizione di trasporto funebre

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4 del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
3. Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
4. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
5. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
6. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Il

piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del DPGR 8 agosto 2012 n. 7/R.

7. Facendo seguito a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 15/2011, il trasporto funebre è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.
8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
9. Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.
10. Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia. Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 10 restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.
12. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
13. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 27 - Definizione di attività funebre

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
 - c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della L.R. 15/2011.
3. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3 del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sue successive modificazioni.
4. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del DPGR 8 agosto 2012 n. 7/R, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro dodici mesi dalla entrata in vigore dello stesso.
5. Sono funzioni del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:
 - a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
 - b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
 - c) fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, l'ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.

6. I requisiti e gli obblighi per lo svolgimento dell'attività funebre sono stabiliti dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R e dalla D.G.R. Piemonte n. 13-7014 del 13/01/2014.

Articolo 28 - Servizi e trattamenti funebri

1. I servizi funebri, che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale, devono rispondere a requisiti di decoro e salvaguardare le possibilità di espressione del cordoglio.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 28, comma 1 del presente regolamento, comporta le seguenti attività:
 - trasporto della salma per effettuare il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari o del medico necroscopo, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità giudiziaria;
 - assistenza alla composizione della salma;
 - fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
 - suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
 - noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, tavolino porta-firme, ecc. ove necessario.
3. L'impresa, nello svolgimento dell'attività funebre, assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza: arredo camera mortuaria, ove non vietato; vestizione e toeletta funebre ed altre attività di tanatocosmesi consentite dalla legge; fornitura composizioni floreali; comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati; lavorazione di lapidi per epigrafi; altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore. L'impresa rende al mandante conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Articolo 29 - Modalità del trasporto funebre e dell'attività funebre

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalle disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria vigenti (D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R) e, nell'ambito comunale, dalle norme del presente regolamento.
2. Il Sindaco determina con proprio provvedimento gli orari di effettuazione dei trasporti funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso i luoghi di culto stabiliti dal Comune, sentiti i ministri di culto.
3. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
4. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
5. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale e s.m.i.

6. Per i trasporti di salma effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
7. L'ASL vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e, conseguentemente, propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Articolo 30 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - orari di svolgimento dei servizi;
 - orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio, prevedendo un intervallo di 1/2 ora tra lo svolgimento di una sepoltura e l'altra nello stesso cimitero ed un intervallo di 1 ora nei diversi cimiteri del Comune stesso;
 - giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
 - viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri.
2. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Comune, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.
3. Il trasporto funebre deve, di regola, svolgersi in automobile seguendo la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa o altro luogo di culto e da questi al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta scritta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato per l'intero percorso o parte di esso, con corteo a piedi. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e all'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguentemente al trasporto medesimo.
6. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Articolo 31 - Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere, resti mortali, ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione, che deve essere consegnata al custode del cimitero.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso o, nel caso di trasporto conseguente ad esumazione, estumulazione, ritrovamento, dal Comune in cui si trovano il cadavere od i suoi resti.
3. Nel caso di trasporto fuori dal Comune, l'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire l'inumazione, la tumulazione, la cremazione, la dispersione o l'affidamento.
4. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.
5. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti.

6. Se il trasporto dei cadaveri avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare in consegna del vettore durante il trasporto stesso.

Articolo 32 - Trasporto in caso di cremazione

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un'unica autorizzazione del funzionario incaricato del servizio di polizia mortuaria, o altro dipendente delegato.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere in altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 33 - Trasporto di cassette di resti ossei

1. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31/07/1998 n. 10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio l'utilizzo di autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.
2. Può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione del funzionario incaricato del servizio di polizia mortuaria o da altro dipendente delegato, a condizione di utilizzare un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
5. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Articolo 34 - Trasporto di urne cinerarie

1. La consegna di urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.
2. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto crematorio e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri che può essere svolto con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

Articolo 35 - Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di cadaveri di cui al capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'ASL competente per territorio esclusivamente quando si tratti di trasporti fuori Regione, come disposto dalla L.R. Piemonte n. 15/2008, oppure in caso di trasporti internazionali.
2. L'ASL esercita le proprie funzioni di controllo e vigilanza sia direttamente che avvalendosi di personale appositamente incaricato.

Articolo 36 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione oppure, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;
 - salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari come indicato dall'art. 24 comma 1;
 - cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. Su segnalazione dei servizi socio-assistenziali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, così come previsto dall'art. 24 del presente regolamento, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.
4. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari: in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

Articolo 37 - Trasporti funebri a pagamento

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il Comune può prevedere la riscossione del diritto per il trasporto dei cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti, nella misura da stabilirsi con provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 38 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 39 - Trasferimento di cadavere senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 40 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 18 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione dei cadaveri siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
6. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

Articolo 41 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti dei cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. I cadaveri stessi debbono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato, per i cadaveri da estradare dal territorio nazionale, dal funzionario incaricato del servizio di polizia mortuaria o da altro dipendente delegato. Per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per il trasporto dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 e s.m.i.
4. Per l'introduzione nel territorio nazionale di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione del cadavere deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dei seguenti documenti:
 - certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 29;
 - altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
5. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente o a mezzo posta elettronica la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, oppure direttamente, al Comune in cui il cadavere è diretto.
6. Il funzionario incaricato del servizio di polizia mortuaria, o altro dipendente delegato, rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui il cadavere deve transitare.
7. Per l'estradizione dal territorio nazionale di cadaveri diretti verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere istanza al Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:

- nulla osta, per l'introduzione, rilasciato dall'Autorità Consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto;
 - certificato dell'ASL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
8. Il funzionario incaricato del servizio di polizia mortuaria, o altro dipendente delegato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l'autorizzazione, informando il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale il cadavere dovrà transitare.

Articolo 42 - Trasporti da altro Comune

1. Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato da regolare autorizzazione alla tumulazione o alla inumazione, sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà all'addetto del cimitero l'autorizzazione alla sepoltura con le modalità di registrazione di cui all'art. 11 del presente regolamento.
2. I feretri provenienti da altro Comune (o dall'estero) devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Valfenera, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
3. In caso di richiesta dei familiari, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, dove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

Articolo 43 - Inadempimenti

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesto, segnalando immediatamente al Comune le irregolarità accertate.
2. Nel caso in cui la violazione abbia rilevanza penale, verrà inoltrata segnalazione all'autorità giudiziaria.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 44 - Elenco cimiteri

1. A norma dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel *Cimitero del Capoluogo* posto in Strada per Cellarengo, 21 e nel *Cimitero della Frazione Villata* posto in Strada per Villata, 135.

Articolo 45 - Divisione delle aree / Planimetrie

1. Il Cimitero del Capoluogo comprende:
 - campi comuni per l'inumazione ordinaria di adulti e bambini;
 - campi per l'inumazione di sepolture individuali private, in concessione a tempo determinato per 30 (trenta) anni ("trentennali");
 - campi per l'inumazione di salme di Comunità religiose non cristiano cattolica;
 - tumulazioni individuali ("loculi") in concessione a tempo determinato 30 (trenta) anni;
 - cellette ossario e cellette cinerarie individuali in concessione a tempo determinato 25 (venticinque) anni;
 - aree per edicole funerarie (cappelle private, tombe di famiglia) a sistema di inumazione o tumulazione a concessione a tempo determinato 99 (novantanove) anni;
 - ossario comune con funzioni anche di cinerario comune;
 - area per la dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero, come previsto dalla L.R. Piemonte n. 20/2007;
 - camera mortuaria con funzione anche di sala autoptica;
 - servizi igienici;
 - locali a disposizione.
2. Il Cimitero di Frazione Villata comprende:
 - tumulazioni individuali ("loculi") in concessione a tempo determinato 30 (trenta) anni;
 - aree per edicole funerarie (cappelle private, tombe di famiglia) a sistema di inumazione o tumulazione a concessione a tempo determinato 99 (novantanove) anni;
 - servizi igienici;
 - locali a disposizione.
3. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare dalla planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Articolo 46 - Sepolture private fuori dai Cimiteri Comunali

1. Ove esistano o vengano istituiti sepolcri privati al di fuori dei cimiteri, trovano applicazione l'art. 340 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 ed il capo XXI del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Secondo il disposto della D.G.R. n. 115-6947 del 5/8/2002, recepita dalla L.R. 15 del 25/6/2008, l'assenza del parere non esonera comunque dal rispetto degli altri dettati normativi ed in particolare della necessità che il manufatto sia separato dai centri abitati da una fascia di rispetto analoga a quella prevista per i Cimiteri.

Articolo 47 - Disposizioni generali

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e vengono esercitati tramite i Servizi comunali, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 di questo regolamento.
2. In caso di segnalazioni di problematiche di natura igienico-sanitaria, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente proporrà, se del caso, al Sindaco i provvedimenti necessari a tutela della salute pubblica.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

Articolo 48 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone decedute fuori dal territorio del Comune ma aventi avuto in esso la propria residenza;
 - c) i cadaveri delle persone nate nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza ed indipendentemente dal luogo del decesso;
 - d) i cadaveri di persone che hanno il coniuge o il convivente 'more uxorio', ovvero parenti od affini entro il 1° grado di parentela residenti nel Comune ovvero i cui cadaveri sono riposti nel cimitero stesso;
 - e) i cadaveri di persone non residenti, in vita, nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri di questo Comune;
 - f) i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di cittadini che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, espresso mediante ordinanza sindacale motivata, abbiano acquisito il diritto per essere stati benefattori del Comune o per aver dato lustro alla Comunità con scritti, opere, azioni o benemerienze, in particolare nel campo sociale, politico, culturale, economico o sportivo;
 - g) i nati morti, i prodotti del concepimento, i prodotti abortivi, le parti anatomiche riconoscibili amputate provenienti da struttura sanitaria di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Articolo 49 - Servizio di custodia e manutenzione

1. I compiti del servizio di custodia e manutenzione sono i seguenti:
 - a) Custodire le chiavi dei cancelli di ingresso e dei locali dei cimiteri e tutto il materiale e gli attrezzi posti al servizio dei cimiteri stessi;
 - b) Tenere in stato di decenza e netto da ogni erba i cimiteri comunali, le loro adiacenze e le immediate strade d'accesso;
 - c) Tenere costantemente pulite le aree verdi interne ed esterne ai cimiteri e mantenere in buone condizioni le piante ivi presenti;
 - d) Segnalare al Sindaco o al Responsabile dei servizi cimiteriali qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 50 - Disposizioni generali

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari, ai sensi dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e per l'ampliamento di quello esistente, devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 285/1990, ed accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del predetto D.P.R. 285/1990, nonché agli artt. 58 e 59 del medesimo decreto, per quanto attiene all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.
5. Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni, sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Articolo 51 - Zone di rispetto

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.

Articolo 52 - Piano regolatore

1. Per la redazione del piano regolatore cimiteriale, per l'ampliamento del cimitero e per la riduzione della fascia di rispetto, si procede a norma degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 285/1990.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente provvederà ad adeguare il vigente piano regolatore cimiteriale recependo le prescrizioni del presente regolamento e le necessità del servizio per un arco temporale di almeno venti anni.
3. Lo schema del piano è predisposto e formalizzato con deliberazione del Consiglio Comunale previo parere preventivo dei competenti servizi dell'ASL.
4. Nella predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) si terrà conto:
 - dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-cadavere per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - delle eventuali maggiori disponibilità di posti cadavere che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

- delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- campi ad inumazione per fosse comuni per adulti e bambini;
 - campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - campi per fosse ad inumazione per sepolture private da concedere in concessione per una durata di 30 (trenta) anni (*'Trentennali'*);
 - campi per la costruzione di cappelle private e tombe di famiglia;
 - tumulazioni individuali nei loculi;
 - tumulazioni individuali nelle cellette ossario/cinerario;
 - ossario comune con funzioni anche di cinerario comune;
 - area per la dispersione delle ceneri.
6. Il Cimitero del Capoluogo comprende:
- campi comuni per l'inumazione ordinaria di adulti e bambini;
 - campi per l'inumazione di sepolture individuali private, in concessione a tempo determinato per 30 (trenta) anni (*"trentennali"*);
 - tumulazioni individuali (*"loculi"*) in concessione a tempo determinato 30 anni;
 - cellette ossario e cellette cinerarie individuali in concessione a tempo determinato 25 anni;
 - aree per edicole funerarie (cappelle private, tombe di famiglia) a sistema di inumazione o tumulazione a concessione a tempo determinato 99 anni;
 - ossario comune con funzioni anche di cinerario comune;
 - area per la dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero, come previsto dalla L.R. Piemonte n. 20/2007;
 - camera mortuaria con funzione anche di sala autoptica;
 - servizi igienici;
 - locali a disposizione.
7. Il Cimitero di Frazione Villata comprende:
- tumulazioni individuali (*"loculi"*) in concessione a tempo determinato 30 anni;
 - aree per edicole funerarie (cappelle private, tombe di famiglia) a sistema di inumazione o tumulazione a concessione a tempo determinato 99 anni;
 - servizi igienici;
 - locali a disposizione.
8. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria allegata al Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 54 del D.P.R. 285/1990.
9. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare, con le stesse procedure adottate nel primo impianto, il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

Articolo 53 - Camera mortuaria

1. Il cimitero del Capoluogo, a servizio anche del cimitero di frazione Villata, ha una camera mortuaria destinata all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e come deposito di osservazione quando necessario.
2. E' consentita la sosta anche dei feretri e dei resti mortali derivanti da esumazioni od estumulazioni destinati alla cremazione.

Articolo 54 - Sala per autopsie

1. La camera mortuaria del cimitero del Capoluogo, a servizio anche del cimitero di frazione Villata, presenta i requisiti prescritti dall'art. 66 del D.P.R. 285/1990 e può essere destinata alle autopsie ed all'osservazione dei cadaveri.

Articolo 55 - Ossario e cinerario comune

1. Nel cimitero del Capoluogo, a servizio anche del cimitero di frazione Villata, è istituito un ossario consistente in un manufatto destinato alla raccolta e alla conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni e per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel Comune o provenienti da cimiteri soppressi.
2. La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Nello stesso manufatto adibito ad ossario possono anche essere raccolte e conservate, a tempo indeterminato e in forma promiscua, le ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione o sia stata manifestata la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione, ai sensi dell'art. 4, comma c) della L.R. Piemonte 20/2007.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 56 - Inumazione

1. Sono inumazioni le sepolture nella terra. Esse si distinguono in comuni e private:
 - Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - Sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione a tempo determinato di 30 anni (trentennali).
2. Le sepolture private a sistema di inumazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento, mediante sottoscrizione di scrittura privata non autenticata, per i loculi, le cellette ossario e le tombe di famiglia.
3. Ciascuna fossa deve essere scavata a 2 m di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
5. Le fosse per i cadaveri di bambini di età sotto i 10 anni debbono avere nella parte più profonda una lunghezza media di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
6. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie debbono avere dimensioni minime di m. 0,40, sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,40. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed la superficie del campo.
7. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia ed a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato al precedente punto 3.
8. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, in mazzi o vasi, o corone. Sulle tombe private sono ammessi pure

arbusti di altezza non superiore a 1,00 m. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su semplice invito del Responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

9. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
10. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
11. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 in cm. 20 ed assicurato con mastice idoneo. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ad una distanza di cm. 40 l'una dall'altra e le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
12. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
13. Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R.G 8.8.2012 n. 7/R ed al Piano Regolatore Cimiteriale Comunale;
14. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
15. Le tariffe per l'inumazione dei non residenti sono aumentate come stabilite da deliberazione dell'organo competente in vigore al momento.

Articolo 57 - Cippo

1. Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo comma terzo, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, e trascorsi sei mesi dall'inumazione, il Responsabile dei Servizi cimiteriali autorizza l'installazione, in sostituzione del cippo, di croci e monumentini o lapidi copritomba in metallo, cemento, pietra o marmo, con le modalità e caratteristiche previste dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale;
4. Dopo l'eventuale installazione dei manufatti di cui al comma 3 si potrà rimuovere la targhetta di cui al precedente comma 2 ma dovrà essere mantenuto visibile il cippo portante un numero progressivo al fine dell'identificazione della fossa.
5. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di lapidi e copritomba sono a carico dei congiunti del defunto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune è autorizzato a provvedere con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Trascorso il normale periodo di 10 anni per le fosse comuni o il periodo della concessione in caso di aree per inumazione concesse a tempo determinato, i monumentini o le lapidi copritomba restano di proprietà del Comune.

Articolo 58 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato le spoglie mortali.
2. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'articolo 76 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,40 e di altezza m. 0,30.
5. Per le nicchie cinerarie individuali, dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,40, m. 0,40 e m. 0,40.
6. Nel caso della tumulazione di resti o ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
7. Le sepolture per tumulazioni tanto fuori terra quanto entro terra possono essere a più piani sovrapposti a condizione però che i feretri possano essere introdotti ed estratti da ogni loculo o nicchia senza che occorra rimuovere alcun altro feretro.
8. Su richiesta degli interessati sono consentite tumulazioni di feretri insieme a cassette di resti mortali, resti ossei e urne cinerarie di parenti con rapporti di discendenza ed ascendenza diretta (genitore-figlio), ovvero coniugi, fino a capienza della sepoltura compatibilmente con le dimensioni del tumulo. La Giunta comunale potrà stabilire specifiche tariffe per l'utilizzo multiplo delle sepolture che si aggiungano agli oneri per le concessioni cimiteriali originarie.

Articolo 59 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo di proprietà comunale, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, per motivi oggettivi e documentabili.
2. La concessione provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculo, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - d) per salme di persone che si intende trasferire.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei servizi cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o in base alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.
4. A garanzia dell'effettiva esecuzione dei lavori è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dei servizi cimiteriali, previa diffida, incamerando il deposito cauzionale di cui sopra, disporrà per l'estumulazione straordinaria del feretro e per la sua inumazione in campo comune, previo taglio della cassa in zinco. Tale feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. È vietato il deposito provvisorio in loculi di proprietà privata.

Articolo 60 - Tumulazione salme persone conviventi o per benemerenza

1. La tumulazione in sepolture private di cadaveri di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e indirizzata al Responsabile dei servizi cimiteriali, di anche uno solo dei concessionari e che vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata al Responsabile del Servizio Demografico.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 61 - Disposizioni generali

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento oppure alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture oppure per essere cremati.

Articolo 62 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di anni 10.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di maggio. Le esumazioni ordinarie non possono essere eseguite nei dieci giorni antecedenti e nei dieci giorni successivi la Commemorazione dei defunti.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei servizi cimiteriali con proprio provvedimento, relativo anche a più campi o a più annate.
4. È compito del personale che esegue l'esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione; i resti rinvenuti devono essere depositi nell'ossario comune. Tuttavia coloro che hanno interesse, prima che avvenga l'esumazione, possono richiederne la consegna con domanda scritta, al fine di depositarle in apposite cellette ossario avute in concessione o in altre sepolture private a sistema di tumulazione.

5. Qualora all'esito delle operazioni di esumazione venga accertato che la mineralizzazione dei resti è incompleta è possibile:
 - il mantenimento nella fossa originaria;
 - la cremazione;
 - la tumulazione in sepolture private.
6. In caso di mantenimento nella fossa originaria il periodo di permanenza nella fossa originaria è di ulteriori cinque anni.

Articolo 63 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al Sindaco o a un suo delegato autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendo conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2. Annualmente il Responsabile dei servizi cimiteriali curerà la stesura di elenchi, anche in forma di tabulati, distinti per campi, con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. Nel caso in cui vengano effettuate delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune, il giorno di inizio è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Pretorio Informatizzato ed agli ingressi del cimitero con congruo anticipo. La comunicazione sarà ripetuta in forma sintetica in prossimità delle aree interessate ed in ogni altro luogo ritenuto opportuno. Per il contatto coi familiari il Comune, ove possibile, attiverà apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio decreto.

Articolo 64 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Per le esumazioni straordinarie di cui all'art. 83 e 84 del D.P.R. 285/90 è necessaria la sola presenza di un incaricato del Comune, così come già normalmente avviene per le esumazioni ordinarie. Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste dalla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. n° 285/90. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente della ASL utilizzando la semplice via epistolare. L'ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, esprimerà parere favorevole; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Articolo 65 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere di due tipi:
 - a) A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - b) Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro in altra sepoltura sono autorizzate dal Sindaco o suo delegato a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e viene fatta dall'operatore addetto al cimitero. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento può essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.
5. I feretri sono estumulati a cura del personale di ditta esterna appositamente incaricata o degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. La tutela degli operatori cimiteriali da eventuali rischi lavorativi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009 e da altra normativa vigente in materia, deve essere garantita attraverso la valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione.
6. I resti mortali, individuati secondo quanto previsto dall'articolo 67 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 (cinque) anni.
8. A richiesta degli interessati all'atto della domanda di estumulazione, l'Ufficiale di Stato Civile può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano trascorsi almeno due anni dalla precedente.
9. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono depositi nell'ossario comune.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio decreto.
11. Per l'attività di assistenza all'estumulazione ordinaria e straordinaria si rimanda al comma 3 dell'articolo precedente.

Articolo 66 - Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni sia ordinarie che straordinarie e le estumulazioni ordinarie nonché straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalle tariffe vigenti ai sensi della Legge n° 26 del 28/02/2001, art. 1, comma 7 bis.
2. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/90 saranno autorizzate dal Sindaco a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto" di cui all'art. 88.
3. È ammessa, a richiesta, la presenza di famigliari alle operazioni di esumazione e di estumulazione di cui ai precedenti articoli, sempre che tale presenza sia compatibile con i carichi ed i tempi di svolgimento di tali lavori.

Articolo 67 - Resti ossei

1. I resti ossei raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositati nell'ossario comune, salvo sia richiesto da parte degli aventi diritto il collocamento degli stessi all'interno di cassette di zinco in cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

Articolo 68 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei servizi cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 69 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 70 - Modalità per il rilascio all'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione sul territorio della regione è concessa nel rispetto dei principi e modalità di cui alla Legge n°130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), di modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria,

della Legge Regionale del 9/12/2003 n°33, in presenza delle condizioni ivi indicate, e dalla Legge Regionale del 31/10/2007 n°20 e s.m.i..

2. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopico o dal medico curante, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'UOA Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
4. L'autorizzazione alla cremazione sul territorio della Regione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
6. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge del defunto, da altro familiare o dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto.
7. Al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di combustione è anche consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato.
8. Nel caso in cui il defunto abbia manifestato la volontà di far conservare le proprie ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
9. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 4 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce il documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
10. Ferme restando le disposizioni previste in tema di esumazione ed estumulazione di cui al Capo XVII del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria), l'ufficiale di stato civile può autorizzare la cremazione delle salme inumate da

almeno dieci anni e delle salme tumulate per le quali sia scaduto il termine di concessione e comunque non prima di venti anni dalla tumulazione; in tali casi la cremazione è possibile a condizione che, all'atto dell'esumazione o della estumulazione, si riscontri la completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in data posteriore all'entrata in vigore del citato D.P.R. 285/1990.

11. Nei casi di cui al comma 9 la cremazione avviene secondo le procedure previste dal comma 3 per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari o di loro disinteresse, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso.
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 79 del D.P.R. 285/90 ad effettuare la cremazione del cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'UOA Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
13. In caso di morte sospetta o dovuta a reato, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Articolo 71 - Identità delle ceneri

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Articolo 72 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, avente le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 40 ed altezza cm. 40, realizzate con materiale resistente e non deperibile, con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature, con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari e in sepolture private.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, o non sia stata espressa volontà per la dispersione in altri luoghi, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
6. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, che risultasse deteriorata, si dovrà disporre che venga rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Articolo 73 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. Nel rispetto delle volontà del defunto, l'urna contenente le ceneri può essere:
 - a) Tumulata: la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire:
 - in celletta individuale, anche in presenza di un'altra urna o resti;
 - in loculo, anche in presenza di un feretro;
 - in sepoltura in tomba di famiglia, anche in presenza di un feretro;La durata della tumulazione è prevista in:
 - 25 anni in celletta ossario/cineraria;

- 30 anni in loculo;
 - b) Inumata in area cimiteriale: l'inumazione è effettuata in campo comune per anni 10 (dieci), in aree in concessione a tempo determinato di 30 anni (trenta).
 - c) Affidata per la conservazione a familiare o ad altra persona a ciò autorizzata.
2. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fossa.
 3. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non biodegradabile in modo da assicurare l'identità e l'individualità delle ceneri.
 4. Il servizio di inumazione e di tumulazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

Articolo 74 - Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante le modalità previste dall'art. 64 comma 3.
2. L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 75 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato alla dispersione

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questo, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere precedenti, dal personale autorizzato dal Comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Articolo 76 - Targa con generalità dei defunti cremati

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero, apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

Articolo 77 - Norme di rimando

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo V in materia di dispersione o conservazione delle ceneri, il Comune si riserva di disciplinare ulteriormente la materia con apposito Regolamento Comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 78 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario annuale fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa sino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale luminoso, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 79 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 80 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) parcheggiare biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati al di fuori degli appositi spazi;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza specifica autorizzazione;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte degli estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - l) qualsiasi attività commerciale.
2. I predetti divieti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 81 - Riti funebri

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 82 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli. Essi debbono essere allineati nelle due direzioni con quelli già posti nello stesso settore e secondo le misure, le forme, i materiali indicati dal responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Ogni epigrafe deve essere autorizzata dal Responsabile dei servizi cimiteriali e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere preventivamente autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori sempreverdi.

Articolo 83 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Comune li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Articolo 84 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Sindaco disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE, ASSEGNAZIONI E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 85 - Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti della disponibilità esistente, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune, e specificatamente:
 - aree per costruzione di tombe di famiglie interrate, sopraelevate o ad inumazione;
 - aree per inumazioni private ('trentennali');
 - tombe di famiglia costruite direttamente dal Comune;

- loculi individuali;
 - cellette per la raccolta di resti mortali e urne cinerarie.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
 3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto sottoscritto fra le parti in forma di scrittura privata o atto pubblico contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
 4. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari, agli aventi diritto, ai loro conviventi *more uxorio*, alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
 5. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

Articolo 86 - Aree e tombe di famiglia

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e/o manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette, ecc.);
 - b) tombe di famiglia.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un corrispettivo di cui all'apposito tariffario vigente. Le tariffe di concessioni a salme o resti o ceneri di persone non residenti possono essere maggiorate secondo quanto stabilito da delibera dell'organo competente in vigore al momento della concessione.
5. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà da parte del Comune.
8. Ogni concessionario del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) il numero di posti cadavere realizzati o realizzabili;
 - c) la durata;
 - d) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - e) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
 - f) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 87 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
 - c) in 25 anni per le cellette.
3. All'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipula del contratto.
4. Le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza per uguale durata, previo pagamento del canone di rinnovo determinato dalla Giunta Comunale. A specifica richiesta degli eredi, la concessione in rinnovo può avere durata più breve rispetto alla concessione originaria. Tale durata non può in ogni caso essere inferiore a cinque anni. La Giunta può determinare tariffe ridotte in caso di rinnovo per un periodo più breve di 30 anni.

Articolo 88 - Concessioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo che i concessionari non intendano avvalersi della facoltà di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando per sé e discendenti o eredi, alla eventuale perpetuità della concessione.
2. La durata ed il diritto di concessione dei loculi assegnati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, prevista in anni cinquanta nell'atto di concessione e nelle norme regolamentari allora in vigore, viene confermata con decorrenza dalla data del contratto per il quale il loculo è stato concesso.
3. Relativamente alla disciplina del "diritto al sepolcro", alle concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono riconosciute, laddove esplicitamente riportate nelle norme contrattuali sottoscritte fra le parti e fino alla capienza del sepolcro, il pieno godimento e la piena trasmissibilità in perpetuo o per un periodo determinato secondo quanto disposto dall'atto concessorio, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal Codice Civile libro Secondo, Titolo II e III (sepolcro ereditario).
4. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione a favore di coloro che risultino legati da un vincolo di parentela o ereditarietà nei confronti del presunto intestatario, fino alla capienza del sepolcro. Essendo la forma scritta elemento essenziale della concessione amministrativa, il Comune potrà sempre richiedere agli eredi del presunto intestatario della sepoltura privata, o ai discendenti del medesimo e con il consenso di questi ultimi, di stipulare una nuova concessione secondo la normativa statale e regolamentare vigente, avverso il pagamento del 50% della tariffa vigente per la concessione delle aree cimiteriali. In tal caso il nuovo intestatario della concessione potrà disporre dei loculi/sepolcri che si renderanno disponibili a seguito di estumulazioni o esumazioni per nuove sepolture.
5. All'esaurirsi della capacità ricettiva di sepolture di cui al comma 3 e 4, previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione, il concessionario di sepoltura privata perpetua ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione del cadavere finalizzata alla raccolta delle ossa. Sui posti in tal modo resi liberi, le successive inumazioni e

tumulazioni soggiacciono alle vigenti disposizioni in ordine alle dimensioni, caratteristiche della sepoltura. I resti oggetto di estumulazione dovranno essere posti nell'ossario comune o tumulati in nuovo loculo ossario, salvo la presenza di ossario nella sepoltura privata.

6. La modifica di una concessione perpetua per qualsiasi motivo dà origine a una nuova concessione a tempo determinato, regolata con le modalità e durata previste nel presente regolamento.
7. Le concessioni perpetue si estinguono con la soppressione del cimitero, e possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
8. L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una fossa multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

Articolo 89 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata può di norma concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi, dei resti o delle ceneri per le cellette, e delle ceneri per le nicchie per urne.
2. La concessione di cui al comma precedente viene stipulata dal coniuge e/o dai figli o parenti in linea retta superstiti del defunto. Il coniuge superstite ultraottantenne può, in tale occasione, chiedere la concessione di una ulteriore sepoltura a proprio favore, prossima a quella destinata al defunto.
3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, a seconda della costruzione, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione può essere effettuata altresì, in via eccezionale, ed in deroga a quanto previsto al primo e al secondo comma, a favore dei richiedenti, di età superiore a 65 anni, che dimostrino di non avere parenti o affini fino al 4° grado e che manifestino l'intenzione di essere tumulati e non inumati.
6. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di costruzione comunale, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale, o di nuova costruzione, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un acconto infruttifero fino al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 90 - Uso delle tombe di famiglia

1. Il diritto d'uso delle sepolture private, sia di costruzione privata che comunale, è riservato alla persona del concessionario e quelle della sua famiglia ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. La sepoltura di famiglia può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.
3. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 4° grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in base alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 91 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Il non adempimento può comportare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 73 del presente Regolamento.

Articolo 92 - Costruzione dell'opera. Termini

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento corrispondente all'assegnazione (contratto di concessione), pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 93 - Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione la legge 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dai servizi cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 89, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune, provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento della concessione il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.

Articolo 94 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni (Retrocessione)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale in loculi o cellette ossario a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da feretro, da cassette ossario o urne cinerarie o quando, essendo stata occupata, da feretro, da cassette ossario o urne cinerarie siano state trasferite in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari alla tariffa per la concessione in uso in vigore al momento

della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata, determinata secondo la formula seguente:

$$I = \frac{T \times R}{2 \times D}$$

dove

I = Rimborso all'utente

T = Tariffa vigente in vigore al momento della rinuncia

R = Durata residua

D = Durata concessione

2. Il concessionario non può, all'atto della rinuncia, porre vincoli o condizioni.
3. I loculi, le cellette ossario o le nicchie per urne cinerarie ritorneranno automaticamente nella disponibilità del Comune nel caso di traslazione del feretro o della cassetta ossario o dell'urna cineraria in altra sepoltura, essendosi esaurita la funzione per cui era stata fatta la concessione, salvo il caso in cui sia consentita dal presente regolamento la sepoltura di un altro feretro/cassetta ossario/nicchia cineraria. Nel caso di cui al primo periodo del presente comma, troverà applicazione il 1° comma ove alla scadenza della concessione manchi un periodo superiore ad un terzo della durata.
4. È ammessa, previa autorizzazione del Responsabile della gestione delle concessioni e senza alcun conguaglio, la retrocessione contestuale di due concessioni di loculi, cellette ossario o nicchie cinerarie, da parte dei rispettivi titolari (purché si tratti di concessioni dello stesso tipo), unicamente per consentire ad uno o entrambi di avvicinare le salme o i resti mortali o le ceneri di persone legate da vincoli famigliari (coniugi, parenti o affini entro il quarto grado). In questo caso è dovuto al Comune, in parti uguali da entrambi i concessionari, il pagamento delle spese amministrative e fiscali per le volturazioni delle concessioni e il pagamento delle tariffe per le operazioni cimiteriali necessarie. In tal caso la durata delle nuove concessioni è pari alla durata residua delle concessioni originarie (in caso di concessioni perpetue si considera una durata originaria di novantanove anni).

Articolo 95 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni di aree non edificate, in misura pari all'80 % della tariffa in vigore al momento della rinuncia
 - per concessioni di aree già edificate, un importo, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. Nel caso in cui siano presenti feretri o cassette ossario o urne cinerarie, il rinunciante deve provvedere, a sue spese, alla sepoltura in altro loculo, celletta ossario o nicchia cineraria.
3. Il concessionario non può, all'atto della rinuncia, porre vincoli o condizioni.

Articolo 96 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di aree per destinazione, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà ai concessionari o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari a quanto stabilito all'articolo precedente, per l'area, oltre a una somma per il manufatto da determinarsi previa perizia di stima ad opera del servizio comunale lavori pubblici e manutenzione del patrimonio ai sensi del seguente comma.
3. La perizia di stima valuterà la spesa di costruzione, materiali e mano d'opera, senza alcun aggiornamento o attualizzazione, documentata tramite fatture o, in mancanza, determinata dal servizio comunale lavori pubblici e manutenzione del patrimonio.
4. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In ogni caso, l'indennizzo è commisurato in un valore non superiore al 90% della spesa di costruzione stimata ai sensi del precedente comma, ulteriormente decurtata in base al periodo di effettivo godimento del manufatto da parte del concessionario in rapporto alla durata prevista della concessione.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

Articolo 97 - Rinuncia a concessione di manufatti di durata perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti o ceneri.
2. La durata delle concessioni perpetue viene equiparata, esclusivamente per l'applicazione del comma precedente, alle concessioni novantanovennali.
3. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma commisurata ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 88.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 98 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione

indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 99 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione;
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti ai punti 1.e e 1.f di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili;
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco.

Articolo 100 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 101 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per le sepolture per famiglie gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 102 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, redatti da professionisti abilitati, devono essere approvati dal Responsabile del servizio edilizia pubblica e privata, sentito il parere della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento e a quelle che verranno definite nel piano regolatore cimiteriale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere in pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio edilizia pubblica e privata.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio edilizia pubblica e privata.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio edilizia pubblica e privata, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 103 - Responsabilità e deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al deposito cauzionale di una fideiussione di importo pari al valore delle opere da costruire, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento degli eventuali danni.
3. I concessionari devono installare un contatore a carico della Ditta affinché i costi non gravino sul Comune.

Articolo 104 - Recinzione aree e materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare, anche temporaneamente, spazi attigui, senza l'autorizzazione.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati nelle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in

ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 105 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio edilizia pubblica e privata. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizi o può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi lo spazio adiacente alla costruzione, ove autorizzato al deposito, deve essere riordinato e libero da materiali.

Articolo 106 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio edilizia pubblica e privata.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 107 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Nei sette giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere allo smontaggio di armature e ponti, all'allontanamento delle attrezzature e materiali di cantiere e dovranno recintare adeguatamente l'area dei lavori.

Articolo 108 - Vigilanza

1. Il Responsabile del servizio edilizia pubblica e privata vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il servizio edilizia pubblica e privata accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 109 - Rinvio al Piano Regolatore Cimiteriale Comunale

1. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, occorre fare riferimento al vigente Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 110 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei cimiteri del Comune possono essere riservate apposite zone dette "Uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 111 - Mappa

1. Presso i servizi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nei cimiteri e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 112 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei feretri;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data e il numero del protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti, ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 113 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. L'addetto alle pratiche cimiteriali è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 114 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il Presente Regolamento entra in vigore una volta diventata esecutiva la delibera di adozione.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
3. Salvo quanto diversamente previsto da precedenti articoli del presente Regolamento, il Regolamento di Polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 115 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombe, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice in ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 116 - Sanzioni – norma generale

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934, come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12.7.1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689 e della Legge 16/01/2003 n° 3 che ha introdotto l'art. 7 bis al D.Lgs. n°267/2000.

Articolo 117 - Sanzioni - commisurazione

1. *Art. 23, lettera c), d), e)*
Inosservanza degli obblighi dell'impresa di trasporto funebre **€ 100,00.**
2. *Artt. 24 – 28 – 30 – 33*
Inosservanza modalità di trasporto dei feretri **€ 25,00.**
3. *Artt. 40 – 53*
Inosservanza dei privati delle prescrizioni previste in materia di epigrafi, monumenti e ornamenti delle tombe **€ 50,00.**
4. *Artt. 51*
Inosservanza disciplina ingresso nei Cimiteri **€ 25,00.**
5. *Art. 59*
Mancata manutenzione delle sepolture private **€ 25,00**
Mancata manutenzione delle tombe di famiglia **€ 50,00.**
6. *Artt. 66 – 67 – 68 – 69*
Inosservanza disciplina sulla cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri, da **€ 25,00 a € 500,00.**
7. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti.

Articolo 118 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento a quanto disposto dalle Deliberazioni della Giunta regionale del Piemonte n. 122-19675 del 2.6.1997 e n. 29-24570 dell'11.5.1998 e al D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31/07/2002, n. 179.

2. In particolare l'art. 12 e l'art. 13 del D.P.R. citato al comma precedente così disciplinano:
"Art. 12

1. *I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti solidi urbani.*
2. *I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».*
3. *I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.*
4. *I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.*
5. *La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).*
6. *Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.*".

"Art. 13

1. *I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.*
2. *Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione).*".